

ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **8650/2016**

Protocollo: **215420/2016**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2015/245**

In Pubblicazione: dal **21/9/2016** al **6/10/2016**

Struttura Organizzativa: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: **COMUNE DI ABBIATEGRASSO. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.) DELLA VARIANTE DEL PGT RISPETTO ALLA RETE NATURA 2000, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SIC IT2080002 "BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO" E ALLA ZPS IT2080301 "BOSCHI DEL TICINO" AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DELLA LR 86/83.**

Documenti : Testo dell'atto

 [versione firmata](#)

 [versione pdf](#)

Annulla

Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)
- [Conosci la Città Metropolitana](#)
- [Albo Pretorio On-Line](#)
- [Amministrazione trasparente](#)
- [Il Territorio e i Comuni](#)
- [Servizi On-Line](#)
- [Siti Tematici](#)
- [Intranet](#)



Città metropolitana di Milano

Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
Settore Pianificazione Territoriale E Programmazione Delle Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.8650/2016 del 20/09/2016

Prot. n.215420/2016 del 20/09/2016
Fasc.7.4 / 2015 / 245

Oggetto: Comune di ABBIATEGRASSO. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) della Variante del PGT rispetto alla Rete Natura 2000, con particolare riferimento al SIC IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino” e alla ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino” ai sensi dell’art. 25 bis della LR 86/83.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", la Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il c. 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il c. 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane;

Richiamate pertanto:

- la L.R. 8 luglio 2015, n. 19 "*Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*";
- la L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 "*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19*";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i;

Visti e richiamati, in attesa della revisione in ordine alla progressiva attuazione del modello organizzativo della Città metropolitana di Milano:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. Gen. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione Consiglio Metropolitan n. 35 del 23/5/2016 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 19.12.2011, n. R.G. 54/2011, atti n. 198340/1.1./2010/1;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera del Consiglio provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013, ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/15 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano;

Richiamati, altresì;

- il decreto del Sindaco metropolitano n. 18 del 04/02/2016 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2016;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 62 del 23/03/2016 di approvazione degli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016", che prevede l'ob. n. 14766 riferito al Programma PG0801, alla Missione 8 e al CdR ST080;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Attestata, altresì, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 205 del 29/06/2015 secondo cui la competenza ad emanare la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) dei progetti soggetti a VIA di competenza provinciale è del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (detta "Habitat") "*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", che all'art. 6, comma 3, sancisce la necessità di una opportuna Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti, che possa avere incidenze significative sui Siti Rete Natura 2000;

Visto il DPR n. 357 dell'8/09/1997 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" e s. m. i., che recepisce la suddetta Direttiva Comunitaria nella normativa nazionale;

Vista la DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003 "*Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza*" e s. m. i., che disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per la Regione Lombardia;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, che, agli artt. 33 c. 2 e 37, sancisce che la stessa esercita le funzioni fondamentali delle Province stabilite dall'art. 1 comma 85 della L. n° 56 del 7 aprile 2014, tra cui la tutela e valorizzazione dell'ambiente, e le altre funzioni in materia di governo del territorio di beni paesaggistici già attribuite alla Provincia;

Visto che alla Città Metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi, in questo caso in particolare dell'art. 4, comma 5 della L.R. n. 5/10 e s.m.i., oltre che dell'art. 25 bis della L.R. 86/83 e degli allegati C e D della DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003;

Attestato che la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra richiamata riporta all'art. 8 dell'Allegato C che l'approvazione degli interventi di cui all'art. 6 è condizionata all'esito positivo della Valutazione di Incidenza e che ne deriva, pertanto, che la Valutazione di Incidenza e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti, pena la nullità dell'atto;

Preso atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Dr. Emilio De Vita, Direttore del Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture e che l'istruttoria è stata svolta dal Dr. Stefano Gussoni;

Premesso che il Comune di Abbiategrasso mediante D.G.C. n. 240 del 13/12/2012 ha dato avvio al procedimento di Variante del PGT vigente e con D.G.C. n. 18 del 5/02/2015 del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Preso atto che il Comune di Abbiategrasso mediante lettera, prot. Città Metropol. n. 156668 del 13/07/2016, ha presentato istanza di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.), allegandovi lo Studio di Incidenza (SdI);

Richiamato che con lettera datata 13/07/2016, prot. Città Metropol. n. 157141, si è informato il Comune che dalla medesima data, analoga a quella di protocollo dell'istanza, è stato avviato il relativo procedimento a fini istruttori per l'espressione della V.Inc.A., richiedendo contestualmente gli elaborati della Variante e il parere obbligatorio dell'Ente Gestore dei Siti, quali integrazioni documentali;

Preso atto, altresì, che il Comune di Abbiategrasso, mediante lettera del 20/7/2016 (prot. com. n. 30551/2016), prot. Città Metropol. n. 167794 del 26/7/2016, ha fatto pervenire un "*CD con tutti i documenti depositati e una copia della tavola del progetto di Variante Tav. 0001-Azzonamenti modificati*";

Preso atto, altresì, che il Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore del Sito in oggetto, mediante lettera del 24/08/2016 (prot. Città Metropol. n.189678) ha fatto pervenire il proprio parere obbligatorio;

Sottolineato che la L.R. n. 86 del 30/11/83 all'art. 25bis, come modificato dalla L.R. n. 12 del 4/8/11, definisce che la Valutazione di Incidenza di tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio e sue Varianti venga effettuata anteriormente all'adozione del Piano;

Preso atto che gli elaborati consegnati che costituiscono il Progetto di Variante (fatto salvi PUGGS e Studio Geologico) consistono esclusivamente in :

- Relazione;
- Norme (Piano delle Regole – disciplina normativa);
- Documento di Piano – Criteri ed indirizzi;
- Tav. 1 Azzonamenti modificati;

- Tav. 2 Strategie;
- Tav. 3 Rete Ecologica Comunale;
- Tav. 4 Analisi del consumo di suolo;
- Tav. 4a Confronto consumo di suolo,

e che in particolare non si rinviene una tavola specifica per i Servizi in cui poter discriminare tra le varie tipologie degli stessi, mentre normativamente vi è solo il titolo IV “*Aree per Servizi*” inserito nelle norme del Piano delle Regole;

Precisato pertanto che il presente parere di V.Inc.A. rimarrà valido se nella futura integrazione e rielaborazione della documentazione di Piano, in vista dell'adozione e della futura approvazione, non vi saranno modifiche o aggiunte relative ad azioni, obiettivi o previsioni che possano alterare l'impianto ed il contenuto della Variante di PGT, così come presentata in sede di procedura di V.Inc.A. In caso contrario, tutta la documentazione relativa a detta Variante di PGT dovrà essere risottoposta alla procedura di V.Inc.A. e dovrà essere modificata in linea con le eventuali prescrizioni che ne dovessero derivare;

Considerata quindi la suddetta documentazione prodotta dal Comune, atteso che l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in capo all'Amministrazione comunale;

Indicato che la valutazione ha riguardato principalmente i Siti Rete Natura 2000 SIC IT2080002 “*Basso corso e sponde del Ticino*” e ZPS IT2080301 “*Boschi del Ticino*”, ricadenti in parte sul territorio comunale di Abbiategrasso e in gran parte tra loro sovrapposti;

Considerati i contenuti dell'attività istruttoria di seguito riportati nei punti 1 e 2:

1. Principali contenuti della Variante al PGT di Abbiategrasso.

La Variante in oggetto ha preso atto che il dimensionamento delle previsioni del PGT vigente era di gran lunga superiore alle esigenze reali della collettività e alle dinamiche demografiche e del sistema economico, oltre al fatto che al momento dell'approvazione del PGT era già in essere un residuo ben consistente del PRG. Sono stati anche considerati i limiti imposti al processo di revisione dalle disposizioni contenute nella legge regionale 31/2014.

I principali criteri seguiti sono stati:

- promuovere la rigenerazione del tessuto dismesso e sottoutilizzato;
- prevedere solo trasformazioni la cui realizzazione sia legata ad importanti benefici per la città e per il territorio;
- individuare e promuovere funzioni compatibili con le caratteristiche del tessuto urbano;
- ricondurre all'effettiva destinazione urbanistica aree oggi inserite in tessuti differenti;
- conseguire la salvaguardia e la valorizzazione delle aree ambientalmente ed ecologicamente sensibili;
- favorire l'attuazione di un parco lineare lungo il margine occidentale della città.

Gli ambiti di trasformazione della Variante sono:

AT1 / parco lineare. La strada parco viene ripensata non più in chiave viabilistica, quale tracciato tangenziale alla città, ma come vero e proprio parco lineare di mediazione tra città e campagna, entro cui disegnare un percorso ciclopedonale che corra intorno alla città. Superficie territoriale (St) 80.084 mq; Suddiviso in 10 distinti comparti. Destinazioni: residenza, attività pubbliche.

AT2 / porta di nord est. Un diverso e più circoscritto ambito di trasformazione in luogo dell'ambito ATS2 previsto dal PGT vigente, riconducendo così ad aree agricole di valenza produttiva le parti di territorio che si estendono attorno alla roggia Cardinala.

L'ambito di trasformazione viene definito all'interno di un perimetro più aderente al tessuto

insediativo esistente, si rivede l'articolazione della capacità edificatoria massima in ragione della differente qualificazione dei suoli, distinguendo tra aree libere e aree già edificate. Gli obiettivi sono il recupero e la rigenerazione dell'area produttiva dismessa, la salvaguardia degli ambienti sensibili che caratterizzano alcuni comparti di attuazione e preservare l'apertura visuale verso il complesso dell'Annunciata. St 270.702 mq. Suddiviso in 4 distinti comparti. Destinazioni: residenza, produttivo secondario e terziario, attività pubbliche.

AT3 / la città rinnovata. Si pone l'obiettivo di insediare un mix funzionale, con esclusione delle grandi strutture di vendita, che possa rinnovare l'identità del comparto e la rigenerazione di parti del tessuto urbano consolidato per riqualificare l'asse infrastrutturale nella prospettiva di un suo diverso ruolo all'interno della città, qualora i flussi di attraversamento venissero deviati verso il previsto tracciato tangenziale di collegamento tra Vigevano e Malpensa. St 220.160 mq. Suddiviso in 3 distinti comparti. Destinazioni: residenza, produttivo secondario e terziario, attività pubbliche.

AT4 /le corti aperte, riferito al tessuto delle corti dell'Istituto Golgi che trova affaccio su via Annoni all'interno del quadrilatero storico. St 13.990 mq. Destinazioni: residenza, produttivo terziario, attività pubbliche.

la Variante al PGT introduce anche una ulteriore previsione insediativa, questa volta riferita a suolo libero.

AT5 / linea di margine di Castelletto, che mira a rispondere ad alcune esigenze insediative emerse in loco. St 10.472. Destinazioni: residenza, attività pubbliche.

AT6 / tessuti rinnovati relativo al sistema degli immobili di proprietà comunale che prospetta su piazza Vittorio Veneto dove trovano sede alcuni servizi ai cittadini. St 3534 mq. Suddiviso in 2 distinti comparti. Destinazioni: residenza, produttivo terziario, attività pubbliche.

La Variante introduce nuovamente all'interno del perimetro di iniziativa comunale I.C. le **aree agricole con valenza produttiva**, valorizzando di fatto ciò che definisce l'identità prevalente di Abbiategrasso. Ad esse vengono ricondotte le *aree di valenza paesaggistica perequativa* del PGT vigente. Lo stesso dicasi per le *aree di tutela paesaggistica sovracomunale* (ATPS), escludendo ogni possibilità di dare corso ad interventi pianificatori che, seppure concordati con soggetti istituzionali di livello superiore, possano comprometterne il valore e l'integrità.

La Variante al PGT definisce l'offerta di **housing sociale**, promuovendo la sua realizzazione all'interno degli interventi di trasformazione che riguardano parti del tessuto consolidato.

La Variante procede ad un ripensamento sostanziale dell'*ambito di trasformazione AT54* di Mendosio, stralciandolo totalmente dalle previsioni insediative del Documento di Piano.

Vengono introdotte le **aree multifunzionali agricole (AMA)**, di supporto alla vocazione agricola del territorio ma, prioritariamente, indirizzate alla promozione turistica delle risorse ambientali di cui la città dispone, al loro consumo, fruizione e valorizzazione in misura consapevole e sostenibile.

Revisione degli ATU del PGT vigente: *ATU1*, la Variante annulla qualsiasi previsione insediativa all'interno delle aree verdi che contraddistinguono il comparto edilizio di via Cervi / via Legnano, riconducendo le stesse nell'ambito delle aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico.

ATU2, la Variante individua i due lotti che trovano affaccio su via Goldoni all'interno del nuovo **piano attuativo PA26** disciplinato dal Piano delle Regole, conferendo omogeneità di trattamento ad un ambito del tessuto urbano consolidato.

Piano delle Regole

La Variante interviene su due fronti: da un lato apportando le modifiche conseguenti alla revisione degli indirizzi strategici e degli scenari di trasformazione delineati dal Documento di Piano, dall'altro aggiornando la definizione di alcune parti del tessuto consolidato in ragione dell'effettivo stato dei luoghi e degli obiettivi che si intende raggiungere.

Revisione dell'articolato normativo, finalizzata non soltanto a recepire i cambiamenti introdotti, ma a semplificare in misura sostanziale l'attuale impianto.

Come detto sopra, la Variante introduce nuovamente le aree agricole nel perimetro di iniziativa comunale IC. Nel concreto, individua quali aree agricole interne al perimetro IC:

- il vasto comparto agricolo posto a sud di via Dante che si struttura intorno al Naviglio di Bereguardo, precedentemente individuato dal PGT vigente quale ambito ATPS;
- le aree del contiguo piano attuativo riferite al comparto C7, che viene eliminato;
- parte delle aree dell'ex-ATS4 di Mendosio, ricondotte ad area multifunzionale agricola (AMA1);
- le aree di valenza paesaggistica perequativa individuate dal PGT 2010 e riferite ai terreni collocati lungo il margine occidentale della città, in aderenza al canale scolmatore di nord ovest, al comparto posto a nord di via Giotto, all'area localizzata lungo il Naviglio Grande ed, infine, alla stretta fascia individuata a sud dell'esteso comparto produttivo, ai margini della roggia Cagnola;
- le aree collocate ai margini della roggia Cardinala all'interno del comparto nord-est della città;
- le aree poste nella parte più meridionale del tessuto urbano consolidato e riferite al piano attuativo PA23 che la Variante ha provveduto a stralciare dalle sue previsioni insediative;
- le aree adiacenti a Cascina Boschetto (AMA2);
- le aree sottratte alle previsioni insediative riferite ai piani attuativi PA10 e PA11, ai margini dell'abitato di Castelletto, (AMA3).

Viene anche attuata l'individuazione degli insediamenti rurali dismessi.

Piano dei Servizi

La Variante al PGT interviene agendo su più fronti, volti prioritariamente a recepire le modifiche intervenute nell'impianto strategico del Piano e nelle azioni messe in atto per dare concretezza alle linee di indirizzo, nonché ad affrontare questioni specifiche e puntuali portate all'ordine del giorno da intervenute disposizioni legislative regionali.

Gli aspetti particolarmente rilevanti sono: la previsione della cosiddetta strada parco che, non più intesa quale asse viabilistico, muta il proprio ruolo e la propria definizione, stralciando qualsivoglia previsione viabilistica; il disegno degli spazi pubblici e della rete verde che deve qualificare il previsto ambito di trasformazione AT2 / porta di nord est, restituendo una rinnovata e qualificata spazialità al complesso monumentale dell'Annunciata; le previsioni riferite all'housing sociale che, non più inteso quale esito esclusivo delle premialità attribuite alle previsioni insediative, viene ad assumere una propria autonomia progettuale.

Infine, la Variante inserisce all'interno dei propri atti il riferimento alle progettualità viabilistiche in corso, riconoscendo a tal fine la necessità che le previsioni insediative facciano propri i vincoli e le limitazioni derivate dalle stesse, affinché non vengano compromesse le condizioni alla loro concreta fattibilità: il previsto raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara e la strada di collegamento tra Vigevano e Malpensa, alternativa all'attuale strada statale SS494 Abbiategrasso-Vigevano.

La Variante al PGT procede a stralciare dalle previsioni insediative ambiti compresi all'interno del perimetro IC per complessivi 599.826 mq, riconducendo ciascuno di essi a territorio agricolo non urbanizzabile. L'ammontare complessivo di superficie urbanizzabile prevista è di 455.634 mq, di cui 198.931 mq sono da riferire a previsioni comprese nel tessuto urbano consolidato.

2. Valutazione di incidenza ambientale

Lo **Studio di Incidenza (SdI)**, dopo una presentazione dei presupposti normativi per la V.Inc.A. e del rapporto procedurale tra V.Inc.A. e V.A.S., passa ad una sintesi del vigente PGT e della relativa V.Inc.A. per poi arrivare a trattare in dettaglio la presente Variante.

Nella disamina del territorio comunale in relazione al sistema di Rete Natura 2000, lo SdI estende la sua disamina anche ai Siti limitrofi presenti in Piemonte e l'IBA (Important Bird Area), oltre alle varie reti ecologiche sovraordinate (RER, REP, Rete Ecologica Parco Ticino) e alle aree prioritarie per la Biodiversità.

Un paragrafo a parte è stato dedicato all'area umida di via Paolo VI., riportando alcuni stralci delle relazioni del 2013, derivate dai sopralluoghi effettuati (Università degli Studi di Pavia, Società

Botanica Italiana onlus). Entrambe chiariscono il valore ecologico dell'area e la presenza di specie animali e vegetali tutelate (Direttiva "Habitat", Direttiva "Uccelli", liste rosse IUCN).

Successivamente vengono valutati gli effetti delle varie azioni della Variante rispetto al sistema ambientale, mediante cartografie che mostrano la relazione spaziale delle previsioni della Variante con le Reti Ecologiche (Regionale, Provinciale e del Parco del Ticino) e la Rete Natura 2000.

Lo SdI propone quindi un elenco di opere di mitigazione che considera un presupposto ineludibile per la realizzazione di tutti gli interventi previsti sia dal Documento di Piano sia del Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi e che l'Ente Gestore riprende nel suo parere (vedi oltre).

Fanno seguito delle specifiche schede per ciascuna azione, le quali vengono parimenti richiamate e condivise dal Parco Ticino.

In una successiva analisi del dimensionamento del Piano, si sottolinea che la Variante prefigura 3.273 abitanti in meno rispetto a quelli che già prevedeva di insediare il PGT Vigente con proiezioni al 2020, che il depuratore è dimensionato per 41.700 abitanti equivalenti e risulta in grado di rispondere alla possibile crescita demografica del prossimo decennio ipotizzata dal PGT vigente e che complessivamente la Variante determina una riduzione del consumo di suolo sempre rispetto a quanto previsto dal PGT vigente.

Vengono inoltre riportate le norme gestionali del sistema Rete Natura 2000.

Da ultimo lo SdI presenta le sue conclusioni, che vengono riportate in sintesi qui di seguito:

la variante al PGT di Abbiategrasso non comporta incidenze dirette sugli elementi sensibili della Rete Natura 2000 e risulta coerente con le norme dei Piani di gestione dei Siti e con le norme gestionali previste nelle misure di conservazione indicate dalla DGR 8 aprile 2009 - n. 8/9275. Per quanto riguarda le aree periurbane che vengono riportate dalla Variante alla vocazione agricola, dovrebbe essere approfondito il rapporto con il tessuto urbano di margine tramite la Rete Ecologica Comunale (REC) e, al contempo, dovrebbero essere attivate modalità di attuazione della REC stessa, definendo un regolamento attuativo, strettamente connesso con il Piano dei Servizi e con le risorse che questo può attivare, che consenta di definire quali siano gli interventi che si ritengono prioritari al fine di costruire una rete che abbia una reale funzionalità ecologica.

A proposito delle azioni evidenziate come più problematiche, come per esempio per l'AMA1 di Mendosio, si ritiene di richiedere specifici approfondimenti, reiterando la valutazione di incidenza nelle successive fasi attuative delle previsioni. Per quanto riguarda l'ambito AT5, considerato che la previsione va a rafforzare una barriera lungo la Roggia Ticinello e a ridurre le strutture ecosistemiche dell'elemento di primo livello della RER, si accoglie la proposta avanzata dal Rapporto Ambientale di considerare la rilocalizzazione dell'ambito.

Viene ribadito che la Variante determina una riduzione del consumo di suolo rispetto a quanto previsto dal PGT vigente. Per quanto riguarda l'articolato normativo, si ritiene che le modifiche apportate non incidano negativamente sulle caratteristiche delle componenti ambientali considerate.

In generale, dovranno essere messi in atto i provvedimenti di miglioramento della funzionalità ecologica lungo i fronti problematici che si andranno a determinare attraverso le nuove realizzazioni rispetto agli elementi delle Reti Ecologiche sovraordinate, determinando il potenziamento di strutture ecosistemiche in ambito agricolo.

Si ritiene che l'applicazione della proposta avanzata dal Rapporto Ambientale in merito all'utilizzo del Fattore di Servizio Ecosistemico per le Trasformazioni Urbane (F.S.E.) possa avere una valenza positiva anche in modo specifico rispetto al sistema naturale.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore del Sito in oggetto, precisa nel proprio parere obbligatorio che, poiché si ritiene che la documentazione trasmessa non includa il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, si riserva di aggiornare le proprie considerazioni in sede di espressione del parere di conformità con il PTC a seguito dell'analisi della documentazione completa, qualora dovessero emergere nuovi elementi di valutazione.

Segue una puntuale sintesi degli orientamenti di Variante e delle modifiche proposte dalla stessa per le tre diverse parti del vigente PGT.

Viene poi sviluppata una dettagliata disamina delle principali considerazioni dello SdI e delle

puntuali misure di mitigazione individuate dallo stesso. Inoltre, sempre in merito allo SdI, vengono riportate testualmente le conclusioni a cui giunge.

Alla luce di tali considerazioni, il parere obbligatorio dell'Ente Gestore conclude esprimendo incidenza positiva, a condizione che:

1. nella documentazione della Variante vengano recepite le indicazioni riportate dallo SdI: **elenco delle opere di mitigazione**, alle quali si rimanda (pag. 139 SdI), e le indicazioni sui necessari approfondimenti e/o accorgimenti atti a migliorare il rapporto tra le previsioni di Piano e le reti ecologiche, la funzionalità e le modalità attuative della REC, le relazioni tra edificato e aree agricole, potenzialità ecosistemiche delle aree in cessione, indicate puntualmente per ogni azione prevista dalla Variante (rif. Cap. 7.2-7.3 pag. 140-154) nelle specifiche **schede di valutazione sull'incidenza**;
2. l'attuazione di ogni previsione insediativa di Piano sia subordinata alla verifica della capacità residua dell'impianto di depurazione e, nelle aree attualmente non servite da depuratore, non si prevedano incrementi di carico fino a che non si sia provveduto al collettamento delle stesse;
3. in caso di insediamenti dismessi ricadenti in SIC o ZPS sia previsto l'obbligo di sottoporre i relativi piani di recupero a V.Inc.A..

Il parere dell'Ente Gestore si conclude con delle ultime precisazioni:

- che i confini di SIC e ZPS ricadenti nel territorio comunale vengano riportati nelle tavole di Piano con la loro completa denominazione;
- che nella Variante e in particolare nel Piano delle Regole venga inserito un richiamo alla presenza di SIC e ZPS e alla normativa in materia, con particolare riferimento alla necessità di sottoporre a V.Inc.A. gli interventi e i PII previsti all'interno o in prossimità di SIC e ZPS.;
- in riferimento al nuovo consumo di suolo previsto, si invita ad una verifica rispetto alla coerenza con le previsioni della L.R. n° 31 del 28/11/2014.

La Città Metropolitana di Milano, Ente competente per la Valutazione di Incidenza, in ambito di istruttoria ha rilevato che i Siti in oggetto sono di livello continentale, come ha confermato l'inserimento di questo territorio tra i siti del Programma "Man and Biosphere" (MAB) dell'UNESCO. In particolare essi svolgono un'importante funzione di corridoio biologico, una funzione di "sorgente" essenziale per l'irradiazione e la colonizzazione verso siti esterni da parte di molte tra le specie più mobili (in particolare uccelli e mammiferi) ed il mantenimento di discrete popolazioni di specie minacciate a livello europeo (es. Ardeidi).

Essi risultano tra i Siti più ricchi dell'intera Lombardia pianeggiante ed infatti presentano complessivamente ben 14 habitat di interesse comunitario presenti nell'allegato I della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, 36 specie animali (Mammiferi, Rettili, Anfibi, Pesci e Invertebrati) presenti nell'allegato II della medesima direttiva e 49 specie avicole dell'allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. Tra gli altri si vogliono ricordare lo storione cobice (*Acipenser naccarii*), specie prioritaria, la testuggine palustre (*Emys orbicularis*), il coleottero cervo volante (*Lucanus cervus*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*), il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e, tra i diversi pipistrelli, il barbastello occidentale (*Barbastella barbastellus*).

L'elevato valore ecologico presente sul terreno comunale e nel contesto rende di conseguenza necessario un elevato grado di attenzione agli aspetti ambientali, in particolare verso le connessioni ecologiche esistenti.

Gli elementi della Rete Ecologica Provinciale (REP) rilevati sul territorio di Abbiategrasso sono i seguenti:

- la matrice naturale primaria, affiancata dalla fascia di naturalità intermedia, cui corrispondono lungo la valle del Ticino un corridoio primario della RER ed elementi di I° livello, i quali interessano quasi tutto il territorio non urbanizzato di Abbiategrasso;
- un corridoio ecologico primario (REP) con andamento NE-SO nella parte settentrionale del territorio comunale;
- due corridoi ecologici secondari (REP), uno al confine con Ozzero ed uno all'estremo orientale del confine con Albairate;

- parte di un ganglio secondario (REP) connesso ai corridoi secondari e posto nella porzione orientale del territorio comunale.

Nel corso dell'istruttoria si è avuto modo, nel complesso, di confermare le affermazioni espresse dallo SdI e dall'Ente Gestore, nonché di condividerne le valutazioni espresse.

In particolare, la Variante prevede una rilevante riduzione di nuovi abitanti da insediare, insieme ad un consumo di suolo molto più contenuto di quello previsto dal PGT vigente, il che comporta evidentemente una diminuzione degli impatti antropici che il sistema ecologico locale dovrà sostenere. E' inoltre evidente che le scelte di trasformazione territoriale non presentano incidenze dirette nei confronti dei Siti Rete Natura 2000, essendo lontane dai confini degli stessi.

Un aspetto carente nella Variante risulta la mancata declinazione normativa e progettuale della REC, che necessita invece di un regolamento attuativo così da definirne le modalità pratiche ed economiche di realizzazione. In un orizzonte temporale lungo, il mancato consolidamento delle esistenti connessioni ecologiche potrebbe comportare ricadute indirette sui Siti Rete Natura 2000 ad esse collegati.

Vanno altresì evidenziate nuovamente alcune previsioni urbanistiche che presentano potenziali interferenze verso alcuni elementi della rete ecologica.

L'AMA1 di Mendosio, che ha sostituito l'ATS4 del PGT vigente, presenta l'aspetto positivo che l'area è stata reinserita nella disciplina del territorio agricolo, ma poiché confina con un ganglio secondario e una zona di interferenza delle reti infrastrutturali della REP, oltre ad una fascia per promuovere e consolidare corridoi ecologici della Rete Ecologica del Parco Ticino, è opportuno che abbia ulteriori valutazioni al momento degli approfondimenti progettuali delle previsioni.

L'ambito AT1.A interferisce con un corridoio ecologico primario delle REP, senza pregiudicarne però la continuità sia per la ridotta estensione che per la sua disposizione. E' ad ogni modo necessario, come già espresso dallo SdI, che le edificazioni vengano poste addossate al lato orientale dell'ambito, in continuità con l'edificato esistente, e che verso il corridoio ecologico vengano attuati interventi di sistemi lineari di alberi e arbusti.

L'ambito AT5, seppur di contenute dimensioni, presenta una scelta localizzativa decisamente infelice rispetto alla funzionalità ecologica, in quanto andrebbe a completare un processo conurbativo lungo la Roggia Ticinello, che verrebbe isolata anche in quel tratto dal limitrofo ambito rurale, riducendone drasticamente le interazioni ecosistemiche. Inoltre l'area presenta un'unità ecosistemica arboreo-arbustiva, della quale sarebbe necessaria perlomeno una compensazione. Va richiamato anche il fatto che l'area si trova all'interno degli elementi di I° livello della RER. Sia il Rapporto Ambientale che lo SdI che, infine, il parere obbligatorio dell'Ente Gestore (in quanto chiede di recepirne le "schede di valutazione sull'incidenza"), propongono di considerare la rilocalizzazione dell'ambito.

Inoltre si fa presente che il PTCP vigente individua *l'area umida di via Paolo VI* nelle tavole 2 e 4 alla voce di legenda "stagni, lanche e zone umide estese", disciplinate dall'art. 53 delle Nda. Si precisa che gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.53, non hanno efficacia prescrittiva e prevalente in attuazione dell'art.77 della LR 12/05, ma hanno finalità di completamento e approfondimento dell'apparato conoscitivo alla scala comunale, come specificato dal comma 4 dell'art. 53 stesso. Quanto prescritto da quest'ultimo articolo necessita quindi di un puntuale recepimento da parte del Comune per risultare cogente. Il Comune, in base a quanto disposto dal comma 4 dell'art.53, è infatti tenuto a verificare e integrare, a scala di maggior dettaglio, i dati conoscitivi riportati nella Tavola 2 del PTCP, prima di acquisirli nel proprio strumento urbanistico.

Il PTCP non ha apposto alcun vincolo diretto sull'area oggetto del ricorso, ma tale vincolo esisterebbe solo in conseguenza alla sua acquisizione all'interno del PGT comunale.

La Variante di PGT in oggetto fa ricadere in zona agricola la porzione dell'area umida posta a Nord di Via Paolo VI, mentre la parte a Sud della strada ricade nel sub ambito AT2.D ed è indicata nella REC (tav.3) come "*elemento primario di progetto-nodi*". All'interno del paragrafo relativo a tale sub ambito (criteri ed indirizzi del Documento di Piano) viene precisato che "*il progetto dell'ambito 2.D dovrà innanzitutto garantire la salvaguardia dello spazio aperto di*

valore ecologico identificabile nella parte più occidentale del comparto, affiancando allo stesso spazio anche il disegno di luoghi pubblici e a verde che, in un'ottica di progressiva e graduale fruibilità, possano assicurare un idoneo filtro tra ambiti a differente grado di naturalità".

Considerato il ruolo primario svolto dalle zone umide nel contesto ecologico, e in particolare quale "stepping stone" per la connessione ecologica degli ambienti fluviali e le zone umide presenti nei Siti in oggetto, si ritiene indispensabile che detta zona umida abbia una precisa ricognizione e, per le aree riconosciute come tali, una completa tutela, ai sensi dell'art.53 delle NdA del PTCP, all'interno della progettazione dell'AT2 e della normativa della Variante di PGT nel suo complesso.

Una precisazione aggiuntiva merita il Fattore di Servizio Ecosistemico per le Trasformazioni Urbane (F.S.E.), proposto nel Rapporto Ambientale e richiamato dallo SdI. Esso fa parte dei coefficienti urbanistici a carattere ambientale messi a punto con lo scopo di migliorare il livello di resilienza e sostenibilità nell'attuazione dei progetti di trasformazione urbana. Esso è finalizzato a reperire nel singolo lotto di intervento un quantitativo minimo di superfici, secondo la distribuzione più efficace, in modo tale da garantire e migliorare il microclima urbano, sviluppare le funzioni dei suoli e la gestione sostenibile delle risorse idriche, creare e valorizzare gli spazi vitali per la fauna e la flora urbana e migliorare la qualità dell'ambiente di vita urbano. Viene anche avanzata l'ipotesi di attivare un meccanismo compensativo per una quota extra da monetizzare. Gli introiti derivanti da questa monetizzazione, che potrebbero essere calcolati a scomputo di altri oneri accessori dovuti, potrebbero essere utilizzati per un ipotetico "fondo per la REC" da utilizzarsi per interventi di realizzazione / potenziamento della REC. Si condivide l'opinione che sarebbe un meccanismo molto utile verso l'obiettivo di rendere le trasformazioni realmente sostenibili, anche ecologicamente.

Ritenuto di poter rilasciare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. la **Valutazione di Incidenza Positiva** della Variante del PGT di Abbiategrasso, ovvero ritenuta l'assenza della possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Siti Rete Natura 2000 "*Basso corso e sponde del Ticino*" IC IT2080002 e "*Boschi del Ticino*" ZPS IT2080301 o ad altri Siti vicini, sulla base dell'intera documentazione pervenuta e degli esiti dell'istruttoria tecnica sopra riportati,

D E C R E T A

sulla base di tutte le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. **Valutazione di Incidenza Positiva** della Variante del PGT di Abbiategrasso, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Siti Rete Natura 2000 "*Basso corso e sponde del Ticino*" IC IT2080002 e "*Boschi del Ticino*" ZPS IT2080301 o ad altri Siti vicini, **a condizione** che siano rispettate le seguenti **prescrizioni**:

1. **AMA1:** le successive fasi attuative della previsione dovranno essere sottoposte all'attenzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000, per verificare l'eventuale attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.);
2. **AT1.A e AT2.D:** il Piano Attuativo dovrà essere sottoposto all'attenzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 per verificare l'eventuale attivazione della procedura di (V.Inc.A.);
3. **AT1.A:** le edificazioni dovranno essere poste il più possibile addossate al lato orientale dell'ambito, così da risultare in continuità con le costruzioni preesistenti, mentre verso il corridoio ecologico si dovranno mettere a dimora sistemi lineari di alberi e arbusti;
4. **AT5:** dovrà essere considerata la rilocalizzazione dell'ambito; nel caso non si optasse per tale

soluzione, dovrà essere preservata l'unità ecosistemica arboreo-arbustiva presente e dovrà essere lasciato ineditato e di connessione tra la roggia Ticinello e l'ambito rurale a ovest il 50% della superficie territoriale (St);

5. **Area umida di Via Paolo VI:** dovranno essere verificati e integrati a scala di maggior dettaglio i dati conoscitivi presenti nella Tavola 2 sez 5 e nella Tavola 4 del PTCP. A seguito di detta ricognizione, dovranno essere recepite le prescrizioni dell'Art.53 delle NdA del PTCP per quelle aree che saranno individuate come *zone umide*;
6. la normativa di PGT deve prevedere che in caso di insediamenti dismessi ricadenti in SIC o ZPS sia previsto l'obbligo di sottoporre i relativi piani di recupero alla procedura di V.Inc.A.;
7. negli elaborati di Variante devono essere considerate e valutate accuratamente le indicazioni riportate dallo SdI nell'**elenco delle opere di mitigazione** (pag. 139 SdI) e nelle **schede di valutazione sull'incidenza** (rif. Cap. 7.2-7.3 pag. 140-154);
8. l'attuazione di ogni previsione insediativa di Piano dovrà essere subordinata alla verifica della capacità residua dell'impianto di depurazione e, nelle aree attualmente non servite da depuratore, non si dovranno prevedere incrementi di carico fino a che non si sia provveduto al collettamento delle stesse;
9. all'interno dei parcheggi devono essere inseriti idonei progetti ambientali, in particolare con alberature;
10. tutta la vegetazione arborea ed arbustiva che verrà piantumata nelle previsioni di Variante dovrà essere scelta tra le specie autoctone riportate nel "*Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali*" del vigente PTCP o riferirsi ad eventuali indicazioni del Parco Lombardo della Valle del Ticino;
11. per l'illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla LR 17/2000 e dalla LR 38/2004;
12. tutte le prescrizioni sopra riportate devono essere riportate negli elaborati sia testuali che cartografici di detta Variante.

Si trasmette copia del presente provvedimento:

- al Comune di Abbiategrasso, all'Autorità Competente VAS e al Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 SIC IT2080002 "*Basso corso e sponde del Ticino*" e alla ZPS IT2080301 "*Boschi del Ticino*", per gli adempimenti di competenza;
- al Consigliere delegato per materia della Città metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento viene pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati

esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge.

**Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale
e Programmazione delle Infrastrutture
(Dott. Emilio De Vita)**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
e rispettive norme collegate**